

**L. 23.7.2009 n. 99.**

*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O.

Diverse misure per la ripresa economica del Paese sono contenute nel cosiddetto “pacchetto sviluppo” approvato con la legge 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta di un provvedimento collegato alla legge finanziaria 2009. Esso introduce riforme sia strutturali sia di natura transitoria (quindi dichiaratamente in risposta alla crisi economica internazionale) a favore del sistema produttivo, al fine di stimolare la ripresa economica. Molti degli interventi previsti (agevolazioni per l'internazionalizzazione e la ricerca e sviluppo, nuovo piano energetico nazionale, riforma delle camere di commercio, ecc.) sono stati disposti con norme di delega al Governo, da attuarsi con una serie di decreti legislativi. Seguiranno aggiornamenti su come verrà attuata la delega.

In particolare, per quanto riguarda la previsione di misure economiche di supporto al sistema produttivo industriale, si segnalano le seguenti disposizioni:

**Art. 1.** (*Disposizioni per l'operatività delle reti di imprese*),

**comma 1, lett. c):** viene modificato l'art. 3, comma 4-quinquies d.l. 10.2.2009 n. 5 (conv. con mod. dalla L. 9.4.2009 n. 33), estendendo alle reti di imprese le agevolazioni finanziarie e amministrative già previste per i distretti produttivi dall'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.

**Art. 2.** (*Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi*)

**comma 4:** si estendono a tutto il territorio nazionale le norme sugli incentivi agli investimenti previsti dalla legge n. 81/1989 per il settore siderurgico. I finanziamenti saranno concessi nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**comma 12:** si prevede che le economie, derivanti da provvedimenti di revoca di agevolazioni previste in favore di attività industriali (di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008), siano destinate a finanziare interventi in determinati distretti, tra cui:

- a) internazionalizzazione e misure per lo sviluppo del "Made in Italy"
- b) incentivi per nuovi contratti di sviluppo, iniziative in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati
- c) progetti di innovazione industriale
- d) sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione
- e) accrescimento della competitività con la valorizzazione della produzione italiana.

**Art. 12.** (*Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese*)

**comma 4:** vengono assegnati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 all'apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale (di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105).

**Art. 14.** *(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)*

**comma 1:** si istituisce il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa;

**comma 2:** si prevede che gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.

**Art. 27.** *(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)*

**comma 12:** viene prorogato al 30 giugno 2009 il termine entro il quale agli impianti alimentati da energia rinnovabile, che entrino in esercizio entro tale data, viene riconosciuta la possibilità di cumulare più incentivi pubblici. Il nuovo termine è improrogabile. <sup>1</sup>

**comma 13:** vengono stanziati 300.000 euro per il 2009 per attuare il fine del comma precedente.

**Art. 30.** *(Misure per l'efficienza del settore energetico)*

**Comma 11:** si riconosce il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento (di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20) per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 20/2007, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione.

**Art. 45.** *(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)*

**Comma 1:** dal 1.12.2009 viene elevata dal 7 al 10% l'aliquota di ricavi che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi è tenuto a corrispondere annualmente. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

**Art. 56.** *(Editoria)*

**Comma 2:** viene maggiorata l'aliquota ordinaria IRES a carico delle aziende petrolifere e dell'energia elettrica, che passa dal 5,5% al 6,5%, ed una parte delle risorse così raccolte è destinata al fondo dell'editoria.

---

<sup>1</sup> Art. 2, comma 152, L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008): “*La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, termine non prorogabile, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata assegnati dopo il 31 dicembre 2007. Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.*”

(comma così modificato dagli articoli 27, comma 12, 30, comma 13, e 42, comma 8, legge n. 99 del 2009).

**Art. 64.** *(Disposizioni in materia di farmaci)*

**Comma 1:** si prevede la possibilità per le singole aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA, fino al 31 dicembre 2009, la sospensione della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi (di cui alla lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) nei confronti dei propri farmaci anche se immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.